

TRUST «DOPO DI NOI»



LEGGE N.112 DEL 22 giugno 2016

Disposizioni in materia di assistenza
in favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare
(c.d. **Legge «sul Dopo di Noi»**)



FINALITA' DELLA LEGGE

- Favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave
- **Deistituzionalizzazione** dei soggetti disabili (l'80% vive in istituti)
- Dare la possibilità alle famiglie di **creare un progetto di vita** personalizzato sulle **specifiche esigenze** della persona con disabilità grave e di fare in modo che questo venga mantenuto anche in loro assenza



FINALITA' DELLA LEGGE

- Disciplinare misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori
- Favorire e agevolare soluzione di residenzialità condivisa (gruppi di appartamenti, «co-housing»)
- Sviluppare forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità e l'accrescimento della consapevolezza, dell'abilitazione e dello sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana, nonché il raggiungimento di una maggiore autonomia.



MODALITA'

- Utilizzo di strumenti a vantaggio del soggetto disabile, che consentono di segregare il patrimonio che la famiglia vuole destinare al sostenimento dei suoi interessi e che sono in particolare:
 - **Trust**
 - **Fondi speciali** disciplinati tramite **Contratto di Affidamento Fiduciario**
 - **Vincoli di destinazione di cui all'art.2645 ter cc**
- Istituzione di uno specifico Fondo speciale per garantire l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
- Agevolazioni delle erogazioni da parte di soggetti privati
- Agevolazioni della stipula di polizze assicurative
- Altre agevolazioni




TRUST

- ✓ **E' già una realtà consolidata** (già conosciuto dai giudici tutelari, dagli amministratori di sostegno, ...) che si è dimostrata adatta alla creazione di **percorsi personalizzati** volti alla **cura personale e patrimoniale** di una persona debole
- ✓ **Ha già le sue regole comprovate** nel tempo, le sue formalità pubblicitarie, **il suo trattamento fiscale**
- ✓ La legge sul “Dopo di Noi” è il **primo riconoscimento del trust** da parte del legislatore italiano in ambito non tributario
- ✓ Permette ai genitori una programmazione consapevole della loro successione
- ✓ È caratterizzato da un programma che va costruito su misura per la persona da assistere



IL TRUST



IL NEGOZIO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

«Con il negozio di affidamento fiduciario l'affidante e l'affidatario fiduciario convengono il programma che l'affidatario fiduciario si obbliga a attuare impiegando uno o più beni a favore di uno o più beneficiari entro un termine non eccedente novanta anni.»

(Disegno di Legge 05/08/2019)


- ✓ Attraverso questo contratto si possono ottenere delle soluzioni analoghe o simili a quelle raggiunte dal Trust, *in primis* segregare un determinato patrimonio per la realizzazione di un programma trasferendolo, temporaneamente e strumentalmente, ad un affidatario fiduciario, il cui operato viene controllato da un garante

IL NEGOZIO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

- ✓ La causa del contratto sarà nel caso della Legge Dopo di Noi «Favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia della Persona da Assistere»;
- ✓ L'affidatario fiduciario potrà, nei limiti del contratto e in funzione del programma, gestire e mutare i beni, come del resto può fare un trustee;
 - ✓ il contratto infatti non vincola i singoli beni, ma l'attività dell'affidatario fiduciario che deve essere rivolta alla realizzazione del programma, il quale diventa pertanto il fulcro dell'intero contratto.



IL NEGOZIO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO



IL VINCOLO DI DESTINAZIONE

Art. 2645 ter Codice Civile: Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

- ✓ può riguardare solo beni immobili o beni mobili registrati
- ✓ manca il programma
- ✓ manca un terzo, tra la persona con grave disabilità ed i genitori che continuano a «gestire» il patrimonio seppur vincolato
- ✓ manca il controllo dell'operato dei genitori



REQUISITI

- ✓ La legge sul Dopo di Noi prevede come destinatari **solo persone con disabilità grave riconosciuta ed accertata ai sensi della legge 104/1992** (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap*)
 - ✓ Sono coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, quando la minorazione sia tale da ridurre l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione
- ✓ l'accertamento delle condizioni di grave disabilità viene effettuato dalle unità sanitarie locali mediante apposite commissioni mediche
- ✓ la disabilità non deve essere determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità



REQUISITI

Lo strumento deve perseguire come FINALITA' ESCLUSIVA **l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave** in favore delle quali è istituito e tale finalità esclusiva deve risultare espressamente dall'atto istitutivo e deve essere l'unica

Nell'atto (che deve essere pubblico) devono essere individuati gli **obblighi che si assume il «trustee»** con riferimento alla realizzazione del **progetto di vita** e agli **obiettivi di benessere** da perseguire per il soggetto debole oltre all'obbligo di **rendicontazione**



DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITA' E DEI BISOGNI SPECIFICI DEI BENEFICIARI E DELLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI NECESSARIE

L'atto deve identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli.

«Il Trustee è tenuto ad assicurare la realizzazione della Finalità del Trust avvalendosi del Fondo in Trust e dei poteri connessi al suo ufficio»

«Il termine Guardiano indica chi riveste l'ufficio di amministratore di sostegno ovvero di tutore ovvero l'autorità alla quale la Legge affida la legale rappresentanza e la tutela della Persona da Assistere»



DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITA' E DEI BISOGNI SPECIFICI DEI BENEFICIARI E DELLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI NECESSARIE

L'atto deve contenere la descrizione delle «**funzionalità e i bisogni specifici**» della **persona disabile** e le **attività assistenziali «necessarie a garantirne la cura e la soddisfazione dei bisogni»**, comprese le **attività finalizzate a ridurre la sua istituzionalizzazione** (cioè le sue specifiche esigenze)

✓ *occorre prevedere possibilità di modifiche successive*



BENEFICIARIO ESCLUSIVO E DESTINAZIONE ESCLUSIVA DEL FONDO

Il beneficiario vitalizio deve essere solo la persona con disabilità grave
Il fondo deve essere **impiegato esclusivamente** per soddisfare le esigenze del beneficiario vitalizio

- ✓ *Non si posso inserire quindi altri beneficiari vitalizi, ad esempio fratelli o famigliari del disabile, questi possono essere solo beneficiari del residuo*
- ✓ *Nel corso della durata del trust, non possono essere previste utilità in favore di altri componenti del nucleo familiare*



INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PREPOSTO AL CONTROLLO E CRITERI DI SOSTITUZIONE

Il soggetto preposto al controllo deve essere «individuabile per tutta la durata del Trust»

- ✓ Il guardiano deve sempre esserci (mentre nel Trust «classico» non è un obbligo) e se manca deve essere immediatamente sostituito



TERMINE FINALE e DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Il termine finale della durata del Trust deve coincidere con la **morte della persona disabile** e l'atto istitutivo deve **stabilire la destinazione del patrimonio residuo**

- ✓ Il Trust **non può continuare oltre la morte** del soggetto disabile; quindi non posso, ad esempio, prevedere che in caso di premorienza del disabile il Trust continui per i genitori anziani che magari, con il corso degli anni, sono divenuti incapaci; oppure far continuare il Trust per esigenze di altri beneficiari (es. fratello minore del disabile)



AGEVOLAZIONI FISCALI della Legge «Dopo di Noi»

Detraibilità polizze assicurative

Esenzione imposte successione e donazione

Deducibilità erogazioni privati

Altre agevolazioni



Detraibilità spese sostenute per le polizze assicurative per la tutela di persone con disabilità grave

- ✓ A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, viene elevato da € 530 a € 750 l'importo massimo su cui spetta la detrazione Irpef del 19% per le assicurazioni rischio morte, nel caso in cui siano **finalizzate alla tutela di persone con disabilità grave**



Deduzione per erogazioni liberali

È prevista la deducibilità dal reddito complessivo di **soggetti privati** delle erogazioni liberali a favore di trust, vincoli di destinazione e contratti di affidamento fiduciario, istituiti nell'interesse di persone con disabilità grave



Il limite di deducibilità è elevato da € 70.000 a € **100.000**, nel **limite del 20% del reddito complessivo (anziché 10%)**

La deduzione dal reddito complessivo può essere goduta dallo stesso soggetto **in ogni periodo d'imposta** e può essere goduta anche da più soggetti diversi senza particolari limitazioni

REDDITO 100.000

deduzione massima annuale 20.000 x al marginale del 43%

= Risparmio fiscale 8.600



Esenzione dall'imposta di successione e donazione

«i beni e i diritti conferiti in Trust o gravati da vincolo di destinazione o destinati a fondi speciali (...) **istituiti in favore di persone con disabilità grave (...)** sono esenti dall'imposta di successione e donazione»



Cosa vuol dire pagare l'imposta di successione?

IMPOSTE INDIRETTE ALIQUEUTE E FRANCHIGIE

BENEFICIARI	ALIQUEUTA	FRANCHIGIA
Coniuge e parenti in linea retta	4%	1.000.000 a testa
fratelli e sorelle	6%	100.000 a testa
parenti e affini	6%	
altri soggetti	8%	
Soggetto con grave disabilità		1.500.000



DESTINAZIONE DEL FONDO RESIDUO

✓ **Se il fondo ritorna ai disponenti:**

Non è dovuta nessuna imposta di successione e donazione, non c'è incremento di ricchezza

✓ **Se il fondo è trasferito a soggetti diversi dai disponenti:**

si applica l'imposta di successione/donazione analizzando il rapporto di parentela tra il disponente e i beneficiari del residuo



ALTRE AGEVOLAZIONI

- ✓ **Imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa**
- ✓ **Atti documenti istanze contratti copie conformi estratti certificazioni dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee, fiduciario o gestore saranno esenti da imposta di bollo**
- ✓ **Comuni possono stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria**



CRITICITA'

- Le criticità sono state rilevate soprattutto con riferimento ai **patrimoni di modesta entità**, visto che il patrimonio «vincolato» è destinato esclusivamente alla persona con disabilità e non può quindi essere utilizzato per i bisogni del resto della famiglia; inoltre il Testo Unico sulle donazioni e successioni già prevedeva per i disabili gravi una franchigia di 1.500.000 euro indipendentemente dal grado di parentela e affinità.
- **Sarebbe auspicabile che la platea dei beneficiari**, ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni ed esenzioni fiscali, **fosse ampliata ricomprendendo non solo i disabili gravi ma anche i disabili non gravi, gli anziani non autosufficienti e altri istituti giuridici che mirano ad assicurare cura, assistenza e protezione ai disabili.**
- Manca una normativa specifica per il “**contratto di affidamento fiduciario**”: è stato però presentato ad agosto il Disegno di Legge «disposizioni sul negozio di affidamento fiduciario».

